SCUOLA FORENSE DI PADOVA

Le preclusioni in prima udienza e nelle memorie *ex* art. 183, co. 6, c.p.c.

con *focus* su *mutatio* ed *emendatio libelli*

(29 giugno 2020)

CASO 1

Mevia, promissaria acquirente, e Filano, promittente venditore, concludono un preliminare di compravendita, contestualmente alla stipula del quale la prima corrisponde al secondo la somma di 30.000 Euro a titolo di caparra confirmatoria.

A fronte dell’inadempimento di Filano, inottemperante ad una diffida a comparire dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo, Mevia evoca in giudizio innanzi al Tribunale di Padova Filano, chiedendo la declaratoria di risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore e la condanna dello stesso al risarcimento del danno *ex* art. 1453 c.c.in misura da determinarsi dall’adito Tribunale.

In seguito, avendo meglio ponderato la difficoltà di provare l’entità del danno lamentato, in udienza di precisazione delle conclusioni, Mevia sostituisce le domande originariamente formulate nell’atto di citazione con la domanda di recesso dal contratto e di condanna di Filano al pagamento del doppio della caparra ai sensi dell’art. 1385, co. 2, c.c.

Filano eccepisce l’inammissibilità di tali domande, atteso il loro innegabile carattere di novità.

Mevia ribatte che tale modifica deve ritenersi consentita, in quanto le domande “modificate” risultano pur sempre connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo e si pongono in rapporto di alternatività rispetto a quelle iniziali.

*Quid iuris*?

La risposta cambierebbe ove tale modifica fosse stata operata da Mevia in sede di 1^ memoria *ex* art. 183, co. 6, c.p.c., ovvero in grado di appello (in particolare, in quest’ultimo caso, nell’ipotesi in cui il Tribunale avesse accolto la domanda di risoluzione, ma rigettato quella di risarcimento per mancata prova del danno)?

CASO 2

A seguito dell’inadempimento di un preliminare di compravendita immobiliare, in esecuzione del quale aveva già corrisposto 400.000 Euro, il promissario acquirente Tizio agisce in giudizio nei confronti del promittente alienante Caio, per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo *ex* art. 2932 c.c. Ottenuta vittoria in primo grado, a fronte dell’impugnazione del promittente venditore, Tizio decide di abbandonare la domanda di adempimento (poiché il prezzo di vendita originariamente pattuito è divenuto assai più alto del valore di mercato del bene), sostituendola con la domanda di risoluzione, in virtù della facoltà riconosciutagli dall’art. 1453, c. 2, c.c. Tizio chiede inoltre la restituzione del *quantum* già versato, nonché il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’inadempimento della controparte. Caio eccepisce la novità di queste due ultime pretese aggiuntive. *Quid iuris*?